

|  |   |
|--|---|
| <p align="center"><b>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</b></p> <p align="center"><b>Piano del Parco Nazionale dello Stelvio</b></p> <p align="center"><b>Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale</b></p> |   |
| <p>SOGGETTO<br/>COMPETENTE IN<br/>MATERIA<br/>AMBIENTALE</p>   | <p><b>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b></p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> |
| <p>COMPILATORE<br/>SCHEDA<br/>(NOME E<br/>COGNOME)</p>   | <p><b>arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA</b></p>   |
| <p>TELEFONO</p>  | <p><b>06 5722 5060 / 5980</b><br/><b>SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</b></p>   |
| <p>E-MAIL</p>  | <p><a href="mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it">dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it</a><br/><a href="mailto:DVA-2@minambiente.it">DVA-2@minambiente.it</a><br/><a href="mailto:polizzy.luciana@minambiente.it">polizzy.luciana@minambiente.it</a> / <a href="mailto:bonavita.giuseppe@minambiente.it">bonavita.giuseppe@minambiente.it</a></p>  |
| <p>SITO INTERNET<br/>AUTORITÀ<br/>PROCEDENTE /<br/>AUTORITÀ<br/>COMPETENTE</p>   | <p><b>Regione Lombardia</b><br/>Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:<br/><br/><a href="http://lombardia.stelviopark.it/piano-del-parco/">http://lombardia.stelviopark.it/piano-del-parco/</a></p>  |
| <p>LUOGO E DATA</p>  | <p><b>ROMA, 05/07/2019</b></p>  |

## PREMESSA

Con Delibera n.7496 dell'11.12.2017, la Regione Lombardia dà avvio al processo di approvazione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio contestualmente alla procedura di Valutazione ambientale strategica VAS e di Valutazione di incidenza.

Secondo l'Intesa sottoscritta l'11.02.2015, il Piano e il Regolamento del Parco sono predisposti e approvati da ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia per gli ambiti territoriali di propria competenza, coordinandosi tra loro e in conformità con le Linee guida per la predisposizione del Piano e del Regolamento del Parco, approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo, al fine di garantire l'unitarietà nella gestione e nella tutela del Parco. Le proposte di Piano e di Regolamento sono sottoposte al parere preventivo e vincolante del Ministero dell'Ambiente.

Le Norme Tecniche sono definite in concerto tra i tre settori del Parco, introducendo variazioni e norme specifiche per i singoli ambiti. Il Regolamento è specifico per ogni comparto del Parco Nazionale e tale documento non è sottoposto a VAS.

Le Linee guida approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo il 19.01.2017 delineano gli obiettivi generali, gli indirizzi specifici, nonché i principi comuni per la redazione del Piano e del Regolamento. Il Piano del Parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica, oltre a quelli di sviluppo economico sostenibile della Comunità del Parco.

Gli obiettivi di Piano si declinano nei quattro ambiti: conservazione, ricerca e monitoraggio, sviluppo locale sostenibile, educazione e formazione. Nel Piano sono individuati ambiti strategici prioritari di azione, al fine di valorizzare il Parco come ambito territoriale elettivo per le attività di ricerca orientata alla conservazione e allo sviluppo sostenibile. Il Piano si conclude con la definizione delle Norme di attuazione, con l'identificazione della zonizzazione su tutto il territorio del Parco e gli allegati cartografici e tecnici. Come previsto dalle Linee di indirizzo, l'esercizio delle attività consentite, la declinazione degli usi e l'attuazione della normativa sono stati demandati al Regolamento, anch'esso oggetto di lavoro congiunto da parte dello stesso gruppo di lavoro.

In riferimento alle differenti Amministrazioni che governano il territorio del Parco, si segnala che nel testo del Piano è evidenziato in modo specifico se la norma sia riferita a tutto il Parco o a un settore in particolare, ed in corsivo le ridotte parti che hanno una valenza geografica specifica, sulla base di evidenze normative vigenti.

Ogni settore del Parco predispone quindi un Rapporto ambientale all'interno della propria procedura di VAS, sulla base di un indice condiviso.

L'Autorità procedente è la Struttura riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane, della Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni della Regione Lombardia.

L'Autorità competente è la Direzione Generale territorio e protezione civile, urbanistica, assetto del territorio e VAS della Regione Lombardia.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- **Proposta di Piano (PPN)**
  - o Allegato A - Relazione
  - o Allegato B - Obiettivi operativi
  - o Allegato C - Norme di attuazione
  - o Allegato D - Misure di Conservazione
  - o Allegato E - Check List Flora e Fauna

- Allegato M - Schede Progetti di Indirizzo di Art. 4 delle Norme di Attuazione
- Tavole allegate
  
- Avviso di messa a disposizione della documentazione
- **Rapporto ambientale (RA)**
- Studio di incidenza
- Sintesi non tecnica

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in “*corsivo tra virgolette*”.

**Si pongono all’attenzione dell’Autorità competente regionale per la VAS del PPN dello Stelvio le osservazioni di seguito esposte, ai fini dell’elaborazione del parere di competenza.**

## 1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Osservazione n. 1.1

Al paragrafo 2.1.2 del RA, nella tabella 2.2, sono riportate le osservazioni pervenute nell'ambito delle consultazioni preliminari di VAS. Nel testo a pagina 15 si precisa in merito che: *“La tabella è strutturata fornendo il contenuto dell'osservazione e indicando per ognuna il riferimento del RA nel quale avviene la trattazione della tematica, in caso di osservazioni non pertinenti il RA è compilato il campo note”*.

Contrariamente a quanto affermato, si rappresenta che l'eventuale indicazione di *“recepimento”* non contiene alcuna ulteriore indicazione riguardo al paragrafo o alla parte del RA che dovrebbe contenere le informazioni richieste dai Soggetti competenti in materia ambientale.

**Si consideri pertanto l'opportunità di prevedere, in sede di Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs.152/2006, tutte le informazioni necessarie ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni, indicando le modalità di recepimento delle osservazioni e delle indicazioni pervenute nonché le parti del RA e del Piano che sono state modificate o integrate.**

### Osservazione n. 1.2

Nel merito delle Osservazioni trasmesse dal MATTM al Rapporto preliminare, già si è espressa perplessità riguardo all'efficacia che possa avere, per le finalità di perseguimento del superiore interesse della tutela dell'ambiente, la suddivisione del Piano in base agli ambiti territoriali di competenza regionale e delle provincie autonome interessate, per di più con tempistiche di formazione dei Piani, differenti per ogni Ente.

Pur prendendo atto dell'intesa sottoscritta dagli Enti coinvolti, si deve ancora rilevare che, oltre all'aggravio procedimentale che può derivare da una triplice pianificazione, dal punto di vista ambientale tale approccio non appare pienamente coerente con l'esigenza di produrre una pianificazione armonica di una partizione di territorio legalmente riconosciuta per la sua integrità ecologica e ambientale.

**La presenza di documenti di Piano e Rapporti preliminari/ambientali separati per le tre aree, anche se i suddetti Enti si coordinano tra loro e operano *“in conformità con le Linee guida per la predisposizione del Piano e del Regolamento del Parco, approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo”*, potrebbe non premettere la valutazione della reale estensione di eventuali impatti ovvero della cumulatività degli stessi con gli impatti eventualmente generati dai Piani predisposti dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.**

Nel migliore interesse dell'ambiente, si ritiene necessario precisare nel Rapporto ambientale se il PPN in oggetto possa produrre impatti significativi anche su matrici ambientali che, oltre i limiti amministrativi regionali, si estendono con continuità in aree del Parco ricadenti nelle Provincie autonome confinanti.

## 2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

### Osservazione n. 2.1

In riferimento a quanto riportato in tabella 2.2 del RA, appaiono certamente rilevanti le osservazioni formulate dall'Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio, in particolare per ciò che attiene alla necessità di analizzare alcune previsioni che potrebbero generare criticità.

La strategia di Piano, sintetizzata al capitolo 3.1 del RA, sviluppata secondo una successione gerarchica di obiettivi: *“Assi strategici”* – *“obiettivi di Piano”* – *“Macroobiettivi – obiettivi operativi e di risultato specifici”*, approfondisce la tipologia dei progetti previsti al paragrafo 3.4 del RA e nell'Allegato M al Piano.

In relazione a quanto osservato a pagina 19 del RA, in merito all'opportunità di analizzare:

- l'impatto di nuovi insediamenti residenziali, commerciali e industriali;
- l'impatto turistico estivo e invernale;
- gli effetti sul cambiamento climatico sull'innevamento;
- gli effetti dell'inquinamento acustico;
- l'impatto dei fuoristrada e delle mountain bike sul terreno e sulla fauna;
- l'impatto ambientale e paesaggistico delle singole strutture;
- eventuali impatti derivanti dai progetti in corso o comunque già presentati etc.

Si ritiene alla luce di quanto riscontrato a pagina 19 del RA in risposta al contributo formulato dall'Osservatorio, considerati anche i contenuti, per lo più di carattere descrittivo, riportati al capitolo 8 del RA: *“Analisi degli effetti ambientali”*, che sia necessario, studiare e comprendere preventivamente e precauzionalmente i probabili effetti derivanti dall'attuazione di tali interventi, visto che il monitoraggio delle previsioni di Piano e della VAS avverrà in una fase successiva.

**Può essere utile pertanto integrare o approfondire la valutazione dei probabili effetti sui fattori ambientali interessati dall'attuazione dei progetti e dalle misure previste dal Piano, nelle aree del Parco individuate e nell'ambito di interferenza degli stessi, caratterizzando come previsto dall'Allegato VI al D.lgs.152/2006 lettera f) “[...] tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.**

Ai fini di una più immediata consultazione e condivisione del percorso valutativo documentato nel RA, si suggerisce di far riferimento a metodologie di confronto e rappresentazione della caratterizzazione e della valutazione degli effetti di tipo analitico e quali-quantitativo, ad esempio su base matriciale o riferibile a scale di valore o di giudizio.

Tale soluzione può contribuire ad esempio, ad evidenziare meglio il rapporto tra effetti e fattori ambientali, tra eventuali effetti negativi e misure di mitigazione, nonché il rapporto tra le diverse alternative considerate.

### Osservazione n. 2.2

Al capitolo 7 del RA: *“Caratterizzazione dello stato dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici”*. Si rappresenta la caratterizzazione dello stato dell'ambiente *“nel suo complesso”* e si afferma pure, in merito, che: *“in accordo con l'approccio di analisi della Provincia autonoma di Trento, la valutazione viene affrontata con considerazioni di tipo*

*qualitativo prendendo in considerazione gli obiettivi operativi che evidenziano maggiori ricadute sull'ambiente".*

Nel seguito del capitolo sono poi descritti i diversi fattori ambientali che potrebbero essere interessati dall'attuazione del PPN. Considerato quanto riportato nel RA si osserva che in esito alle argomentazioni prodotte in merito allo stato dell'ambiente, non appare sufficientemente definito e schematizzato lo scenario iniziale e tendenziale entro cui si innesta il Piano: in particolare non si evidenziano, già in questa fase, valori associati ad indicatori di tipo descrittivo e quantitativo dei diversi fattori ambientali, rispetto ai quali l'eventuale scostamento dai valori iniziali dovrà fornire evidenza degli effetti dell'attuazione PPN sull'ambiente.

**Si osserva altresì che non è sempre evidenziato quale sia il rapporto tra quanto riportato ai fini della descrizione dell'ambiente, le esigenze/emergenze del territorio, da un punto di vista della tutela ambientale (es. analisi SWOT), e le scelte pianificatorie effettuate.**

**Si suggerisce, infine, da un punto di vista metodologico, che l'analisi di contesto potrebbe essere integrata dei valori associati agli *"indicatori di contesto"* riportati al paragrafo 12.1. Tale operazione dovrà costituire la base di partenza per le successive attività di monitoraggio ambientale.**

### **Osservazione n. 2.3**

Con riferimento a quanto riportato al capitolo 9 del RA *"Scenario di riferimento e valutazione delle alternative"* e più in generale, con riferimento alle *"ragionevoli"* alternative da valutare, si suggerisce di includere la cosiddetta *"alternativa zero"* tra gli scenari alternativi solo se sia effettivamente percorribile l'opzione di non redigere l'aggiornamento al PPN.

L' *"alternativa 0"*, in quanto corrispondente allo stato attuale e tendenziale del settore di riferimento del Piano, in relazione allo scenario territoriale, normativo e ambientale ponderabile al momento della predisposizione del PPN, dovrebbe essere già approfondita nell'analisi tendenziale di contesto.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs.152/2006 debbono essere valutate *"le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso"*, condizione, che presuppone, pertanto, la considerazione di obiettivi risultanti da un'attività pianificazione, e non uno scenario in assenza di pianificazione.

**Occorre valutare e documentare nel RA ogni ragionevole alternativa che possa dimostrare come le scelte proposte nel Piano siano le migliori possibili in termini di sostenibilità ambientale.**

Considerato che è necessario includere nel RA quanto specificato nell'Allegato VI, lett. h): *"sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione"*, si suggerisce, quindi, di dare evidenza del processo decisionale che ha portato alla definizione dei contenuti del PPN e di come esso sia stato orientato al recepimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

### 3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI ACQUA E SUOLO

#### Osservazione n. 3.1

Con riferimento al capitolo 4 del RA: *“Analisi di coerenza esterna”*, si rileva la necessità di approfondire l’analisi di coerenza tra il Piano del Parco e il Piano di gestione delle acque del distretto padano - 2° Ciclo: tale Piano costituisce il più importante strumento di pianificazione strategica in materia di gestione e tutela delle acque nel bacino del fiume Po. **Una specifica analisi di coerenza andrebbe infatti condotta con gli indirizzi tecnici contenuti nelle direttive distrettuali sui deflussi ecologici e sulle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni d'acqua, approvate con deliberazioni delle Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il 14 dicembre 2017.**

#### Osservazione n. 3.2

Nel merito della componente *“Acqua”*, considerato il forte grado di sfruttamento della risorsa idrica a scopo idroelettrico nel Parco dello Stelvio, alle pagine 24 e 25: *“Obiettivi operativi e di risultato specifici”*, in occorrenza dell'Obiettivo n.3, si ritiene necessario integrare l'obiettivo suddetto riguardo agli ecosistemi acquatici:

**Un possibile esempio di integrazione potrebbe prevedere la "Tutela e potenziamento della connettività ecologica, e quindi anche della continuità fluviale, assicurando i movimenti dispersivi delle specie evitando la frammentazione dei loro habitat compresi quelli acquatici".**

Analogamente, sempre alle pagine 24 e 25, in occorrenza dell'Obiettivo n.17, andrebbe aggiunta una ulteriore considerazione relativamente al ripristino della continuità fluviale, che potrebbe ad esempio prevedere il **"Miglioramento naturalistico e paesaggistico e ripristino della continuità fluviale degli alvei fluviali che hanno subito alterazioni morfologiche naturali o connesse all'agire umano"**.

#### Osservazione n. 3.3

A pagina 28 del RA, al paragrafo 3.1.2: *“Ricerca e monitoraggio”*, si riporta in riferimento alla *“promozione e la formulazione di indirizzi per assicurare il coordinamento e la continuità delle attività di ricerca e monitoraggio nei tre ambiti territoriali, attraverso una pianificazione triennale”*, quanto segue: *“Le attività di ricerca e monitoraggio vertono sui seguenti fulcri tematici (desunti dalle attività fin ora sviluppate): I cambiamenti climatici in alta quota. Il PNS deve promuovere un approccio ecosistemico per lo studio delle dinamiche di cambiamento globale in aree campione del parco”*.

**A questo proposito, si evidenzia, per quanto riguarda gli ambienti acquatici, l'opportunità di effettuare tali monitoraggi nei siti di riferimento dei corpi idrici superficiali, ovvero nei siti di riferimento facenti parte della rete nucleo, individuati dalla Regione ai sensi del punto D.4, 1.1.1 dell'Allegato 3 della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, così come modificato dal DM del 14 aprile 2009, n. 56 e s.m.i.**

Sempre a pagina 28, per quanto riguarda specie ed habitat di interesse conservazionistico legati ad ambienti acquatici, **si evidenzia l'opportunità di utilizzare i risultati di tali attività anche ai fini dell'implementazione di quanto disposto dalla**



**direttiva quadro acque 2000/60/CE relativamente ai corpi idrici ricadenti in aree protette per specie ed habitat di interesse conservazionistico legate ad ambienti acquatici, e quindi per l'armonizzazione ed il coordinamento delle necessarie attività con le Autorità competenti in materia di acque (Regione, Autorità di bacino distrettuale).**

#### **Osservazione n. 3.4**

L'istituzione del Registro delle aree protette è prevista nel D.Lgs. 152/2006 all'articolo 117, comma 3 e al paragrafo 1 lettera v) dell'allegato 9 della parte III del D.Lgs. 152/06 specificatamente per: *“Aree per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE”.*

A pagina 167 del RA, in riferimento alla componente “Acqua”, ove si riferisce che: *“Nelle NT del Parco viene specificato che (Art. 12, comma 3) [...] le zone in cui sono ammessi il prelievo a fini gestionali e la semina di fauna ittica, solo di origine autoctona, sono autorizzati annualmente dal Parco [...]”. La conservazione delle specie autoctone a monte, operata anche con azioni di rilascio di specie ai fini della pesca sportiva, permette la diffusione della stessa anche a valle, integrando popolazioni già presenti o mancanti”, si evidenzia che l'individuazione delle specie da rilasciare deve tener conto delle comunità ittiche di riferimento di cui all'allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.*

#### **Osservazione n. 3.5**

A pagina 240 del RA: *“Obiettivi operativi di Conservazione della biodiversità”,* il documento evidenzia che, per quanto riguarda le acque, sono stati individuati obiettivi per il miglioramento della qualità dell'acqua, la ricarica delle falde, la conservazione delle zone umide e degli ambienti igrofiti.

**Considerato il forte grado di sfruttamento della risorsa idrica a scopo idroelettrico nel Parco dello Stelvio, appare necessario che siano individuati anche obiettivi volti al miglioramento dello stato idromorfologico degli ambienti acquatici e del ripristino della continuità ecologica. A tal proposito, si evidenzia l'opportunità di mettere in atto le misure idromorfologiche previste dal DD. 341/STA del 2016, al fine di essere pienamente conformi alla direttiva quadro acque 2000/60/CE.**

#### **Osservazione n. 3.6**

Nell'Allegato D: *“Misure di Conservazione”,* relativamente all'area *“SIC IT2040002 MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE”*, a pagina 104, tra le Norme Tecniche/Misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario si riporta che:

*“E' vietato:*

- a) deviare ed occultare acque sorgive;*
- b) indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali o per ridurre i rischi idrogeologici;*



- c) *modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività autorizzate di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzate ad esigenze di pubblica incolumità;*
- d) *eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione e derivazione di acque, fatti salvi gli interventi di cui al punto precedente;*
- e) *drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi, nelle praterie e nelle torbiere;*
- j) *l'utilizzo diretto delle acque di ghiacciaio, di ghiaccio e di neve di accumulo, fatte salve comprovate esigenze di servizio a rifugi alpini esistenti alla data di adozione del Piano per il Parco"*

Si rileva che il punto "d" sembrerebbe rendere possibile l'autorizzazione interventi di copertura, intubazione e interrimento di corsi d'acqua per usi di natura *"agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzate ad esigenze di pubblica incolumità"*.

A tal proposito, si rileva che l'art. 115 del D.Lgs. n.152 del 2006, comma 1 cita: *"Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti."*

**Occorre quindi verificare se alcune eccezioni previste nel Piano del Parco dal Parco Nazionale dello Stelvio, e riguardanti numerosi SIC oltre a quello citato, non si pongano in contrasto con quanto previsto all'art. 115.**

### **Osservazione n. 3.7**

In conclusione, si rileva una generale carenza nella trattazione di tematiche connesse alla tutela della risorsa suolo, in particolare, attraverso, le misure che il PPN potrebbe predisporre per il contenimento dei processi di erosione e di desertificazione, resi potenzialmente più significativi a causa del cambiamento climatico.

In tema di difesa del suolo, non sembra chiaramente enucleata la questione della perdita della copertura forestale dovuta agli incendi boschivi, né sono fornite indicazioni sulla significatività di tali fenomeni nei territori del Parco (tenuto presente che il fuoco induce modificazioni drastiche e rapide sulle proprietà fisiche del suolo).

Ancora sul tema, e con specifico riferimento alle Sottozone D2, dove è consentita la realizzazione di piste da sci, nonché di nuove costruzioni per sport invernali, innevamento artificiale e strutture funzionali alle attività di interpretazione ambientale realizzati dal Parco, si ritiene necessario effettuare specifiche valutazioni e fornire specifiche indicazioni a riguardo.

**Sotto il profilo del rischio idrogeologico, sarebbe necessario riportare almeno un inquadramento di tale problematica, con riferimento sia ai fenomeni idraulici che franosi, sia in termini quantitativi che qualitativi.**

Per quanto riguarda gli indicatori di contesto, si propone infine di aggiungere i seguenti indicatori:

- aree a rischio idraulico, per classi di rischio;
- aree a rischio frana, per classi di rischio;
- superficie forestale annua percorsa dal fuoco;
- superficie totale media annua per evento percorsa dal fuoco.